## <u>COMMENTI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL DICEMBRE 2013</u> "Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche"

Nella tavola sottostante riporto alcune considerazioni e commenti alle disposizioni contenute nel documento di consultazione del dicembre 2013, intitolato: "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche".

Tali considerazioni e commenti sono espresse a titolo personale in qualità di privato cittadino e cultore della materia.

## Documento di consultazione Considerazioni di Vanni Graziano Pag. 5 Per maggiore chiarezza sarebbe opportuno Nelle presenti disposizioni, esplicitare qualche organo a cui è delegata l'espressione: funzione quali: di gestione l'amministratore delegato ed il comitato - «organo con funzione di gestione» indica esecutivo. l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti Inoltre, attribuire al direttore generale solo di gestione, ossia l'attuazione degli la partecipazione alla funzione di gestione è indirizzi deliberati nell'esercizio della limitativo rispetto ad altre fattispecie che si funzione di supervisione strategica; il direttore generale rappresenta il vertice configurano quando ad esempio all'interno della struttura interna e come tale di una società per azioni - e quindi anche di partecipa alla funzione di gestione; una banca - tale figura è disciplinata all'interno dello statuto; si veda in proposito il documento n. 38 del novembre 2003 della fondazione Aristeia, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti. Il testo potrebbe essere riformulato come segue (in corsivo le aggiunte): "organo con funzione di gestione" indica l'organo aziendale o componenti di esso ai quali spettano o delegati (ad esempio: l'amministratore delegato ed il comitato esecutivo) compiti di gestione ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della

struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, svolgendo

compiti di gestione esecutiva.

$\mathbf{r}$			10		1
1)	ocum	ntn	d1	CONSIL	ltazione

Considerazioni di Vanni Graziano

Pag. 7

. . . .

f) Le banche di credito operativo non sono tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino lo statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

La frase contiene un refuso perché come nelle precedenti disposizioni il riferimento è alle banche di credito cooperativo.

Pag. 10

. . . .

Nelle banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale; va parimenti evitata l'istituzione di figure assimilabili a quella del direttore generale o la previsione di un numero rilevante di posizioni vicarie, che possano rendere l'assetto dell'esecutivo. pletorico presenza di più direttori generali possibile in casi eccezionali. per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione dimensioni, all'attività transfrontaliera, alla complessità operativa). purché rispettive competenze siano definite e sia. in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa.

Nelle diverse realtà aziendali bancarie esistono situazioni variegate di posizioni organizzative assimilabili a quella del direttore generale, pertanto, al fine di conferire maggiore chiarezza alle presenti disposizioni, è opportuno inserire degli esempi, anche se a titolo non esaustivo.

Il testo potrebbe essere riformulato come segue (in corsivo le aggiunte):

Nella banche di minore complessità va evitata la nomina di un amministratore delegato e di un direttore generale; peraltro, tali incarichi possono essere attribuiti da un medesimo nominativo. Va parimenti evitata l'istituzione di figure assimilabili a quella del direttore generale (es.: condirettori generali) o la previsione di un numero rilevante di posizioni vicarie (un solo vice direttore generale vicario e un numero contenuto di vice direttori generali). La presenza di più direttori generali è possibile per casi eccezionali, per particolari esigenze di articolazione della struttura esecutiva (in relazione alle dimensioni, all'attività transfrontaliera. complessità alla operativa), purché le rispettive competenze e deleghe siano definite e sia, in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa; in tali circostanze è da valutare in alternativa anche l'opportunità di ricorrere a figure assimilabili a quella del direttore generale (condirettore generale) o all'istituzione di più posizioni vicarie (vice direttori generali), fermo restando quanto precedentemente previsto sull'argomento.

Documento di consultazione	Considerazioni di Vanni Graziano		
Pag. 22	Al fine di evitare fraintendimenti e per		
Pag. 22  I) Nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni o connotate da un'elevata complessità operativa banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica è necessario che:  1. siano costituiti 3 comitati specializzati in tema di controlli interni e rischi, remunerazione, nomine, con i compiti indicati nell'Allegato 2 (32);	Al fine di evitare fraintendimenti e per mantenere una governance aziendale efficace ed efficiente è opportuno precisare che i 3 comitati citati sono o possono almeno identificarsi con quelli previsti dall'attuale Codice di Autodisciplina delle società quotate, ossia: comitato per le nomine (art. 5), comitato per la remunerazione (art. 6) e comitato controllo e rischi (art. 7).		
	Da valutare altresì una modifica alle denominazioni dei 3 comitati riportate nelle disposizioni in consultazione, al fine di allinearle a quelle del richiamato Codice di Autodisciplina.		

Castelfiorentino, 1° gennaio 2014

GRAZIANO VANNI Piazza E. De Filippo, 2 50051 Castelfiorentino FI Email: graziano.vanni@alice.it